



# Regione Umbria

**Giunta Regionale**

La Presidente

---

## ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**30 settembre 2020, n. 58**

Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Criteri di ammissibilità dei rifiuti urbani nelle discariche regionali.

### LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Visto** il documento istruttorio redatto dal competente Servizio Energia Ambiente Rifiuti allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale;

**Visto** l'art. 32 della Costituzione;

**Vista** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" ed, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

**Vista** la parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" recante "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*";

**Visto**, in particolare, l'articolo 191 del citato D.Lgs. 152/06 che recita: "*qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale*" può emettere "*ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente*". Il comma 4 dello stesso articolo dispone, inoltre, che le medesime ordinanze "*possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti*";

**Considerato** quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare: "*Ordinanze contingibili e urgenti ex articolo 191, D. Lgs. 152/82006 – Chiarimenti interpretativi*" del 22 aprile 2016, n. 5982, la quale precisa che non possono essere adottate ordinanze per raggiungere finalità differenti da quelle normativamente ammesse;

**Visto** altresì quanto disposto dalla stessa Circolare sui tempi di durata delle ordinanze contingibili e urgenti, che possono essere anche reiterate, al massimo per tre volte, per un periodo che, complessivamente (compresa la prima ordinanza), non può superare i ventiquattro mesi;

**Vista** la Legge Regionale 13 maggio 2009, n. 11 recante "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate*" ed in particolare l'art 29 "*Ordinanze contingibili e urgenti*" che ribadisce che il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della provincia e il Sindaco emettono, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006 e dalle disposizioni ivi richiamate;



# Regione Umbria

## Giunta Regionale

La Presidente

**Visto** il D.Lgs. 3 settembre 2020, n.121 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” che a far data dal 29 settembre 2020:

- modifica ed integra il D.Lgs. 36/2003 recante *Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*;
- abroga il D.M. 27/09/2010 recante *Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005*;

**Visto** il D.Lgs. 36/2003, così come aggiornato, integrato e modificato dal citato D.Lgs.121/2020, ed in particolare l'art. 7-*quinquies* recante “Discariche per rifiuti non pericolosi”, che tiene luogo del previgente art. 6 del D.M. 27/09/2010 recante “Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi”;

**Preso atto** dell'Allegato 4 del D.Lgs. 36/2003 citato, che presenta – per quanto riguarda i limiti di concentrazione nell'eluato - le tabelle 5 e 5a rispettivamente riferite ai rifiuti non pericolosi e ai rifiuti pericolosi non reattivi;

**Rilevato che:**

- la tabella 5 riporta i “*Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi*”, tra cui anche i rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani;
- la tabella 5a riporta i “*Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità di rifiuti pericolosi stabili non reattivi in discariche per rifiuti non pericolosi*”, da riferire esplicitamente a rifiuti diversi da quelli di cui al punto precedente;

**Considerato che:**


- nell'attuale assetto impiantistico regionale i rifiuti derivanti dal trattamento meccanico biologico (TMB) ed in particolare il sovrullo secco, ossia il rifiuto derivante dalla selezione (sovrullo) del rifiuto indifferenziato, è destinato esclusivamente al conferimento in discarica;
- il sovrullo secco presenta tipicamente concentrazioni di DOC - carbonio organico disciolto - superiori ai limiti tabellari di cui alle citate tabelle 5 e 5a (rispettivamente pari a 100 ed a 80 mg/l);
- la tabella 5 prevede esplicitamente che, tra gli altri, ai rifiuti derivanti dal trattamento meccanico (ad esempio selezione) individuati dal codice 191212 (tipicamente il sovrullo secco di cui al punto precedente) il limite di concentrazione del parametro DOC non si applica;
- la tabella 5a non prevede tale deroga, in quanto riferita a rifiuti pericolosi stabilizzati e non reattivi da conferire in discariche per rifiuti non pericolosi e, pertanto, non contempla anche il sovrullo;

**Atteso** che l'applicazione della norma *sic et simpliciter* comporta l'impossibilità di conferire il sovrullo secco in discarica, opzione che fino ad oggi ha costituito il solo destino di tale frazione di rifiuto;

**Considerato** che l'impossibilità di conferire il sovrullo secco potrebbe determinare ripercussioni sull'intero sistema di gestione rifiuti, tra cui in particolare sul sistema di raccolta;

**Atteso** che:

- nel previgente testo normativo dell'art. 6, comma 3 del D.M. 27/09/2010 per l'accettazione in discarica dei rifiuti non pericolosi – ivi inclusi i rifiuti urbani non pericolosi - si stabiliva che “*nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che (...omissis...), sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3,*



# Regione Umbria

## Giunta Regionale

La Presidente

*presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5”, specificando nella tabella 5 stessa che il parametro DOC non si applica per talune frazioni di rifiuti tra cui il sovrullo secco;*

- *per effetto del citato art. 7-quinquies del D.Lgs. 36/2003, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. h), D.Lgs. 121/2020, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi “che sottoposti a test di cessione di cui all’Allegato 6, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5a dell’Allegato 4”, tabella che non prevede alcuna deroga così come quella prevista dalla tabella 5 citata al punto che precede;*

**Atteso** che il riferimento alla tabella 5a nel citato comma 4 dell’art. 7 *quinquies* del D.Lgs. 36/2003 non è conforme ai contenuti del previgente testo normativo dell’art. 6, comma 3 del D.M. 27/09/2010 - ripreso nei contenuti normativi dal D.Lgs. 121/2020 nell’operazione di adeguamento normativo – e ciò induce a ritenere sussistente la presenza di un refuso nel nuovo testo normativo citato, in quanto, applicando pedissequamente la disposizione normativa del sopracitato comma 4, si viene a determinare l’impossibilità a conferire in discarica i rifiuti derivanti dalla raccolta e dal conseguente trattamento degli stessi;

**Dato atto** che per l’impossibilità di conferire in discarica i rifiuti determina conseguentemente l’impossibilità della raccolta dei rifiuti urbani in quanto gli stessi rimarrebbero in deposito oltre i termini previsti dalla legge, non rispettando il disposto degli artt. 183 e 185 bis D.Lgs. 152/2006 tuttora integralmente vigenti che disciplinano il deposito temporaneo. Inoltre, si potrebbe determinare anche l’inosservanza dell’art. 193, comma 15 D.Lgs. 152/2006 in caso di carico dei veicoli in configurazione di trasporto per il mancato rispetto dei termini temporali, che non possono eccedere le 72 ore;

**Preso atto** dei pareri del 29 settembre 2020 degli organi tecnico-sanitari locali – ARPA Umbria e Servizio regionale Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare, previsti dal comma 3 dell’art. 191 del D.Lgs. 152/2006, facenti riferimento alle conseguenze ambientali e concordi sull’opportunità dell’emissione della presente Ordinanza ed in particolare motivando come segue:

- *ARPA Umbria ha evidenziato che in mancanza del presente provvedimento “tutti i servizi di raccolta e gestione dei rifiuti non pericolosi, con particolar riferimento ai rifiuti di origine urbana, si troverebbero costretti al formale rispetto della norma interrompendo raccolta e conferimento di alcuni rifiuti. Tale situazione potrebbe portare a conseguenze ambientali anche rilevanti ma non valutabili a priori poiché dipendenti dagli scenari che si andrebbero a configurare”;*
- *Il Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare ha evidenziato il rischio connesso ad “ogni eventuale interruzione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani a causa, ad esempio, della mancata accettazione in discarica degli stessi, generando una situazione di accumulo, nei cassonetti o nelle strade, del rifiuto urbano, anche non pericoloso, può essere all’origine di un potenziale rischio per la salute della popolazione per effetto dell’attivazione, inevitabile, di una proliferazione batterica che risulta particolarmente marcata nelle ore diurne soprattutto in presenza di temperature medio-alte”;*

**Preso atto** della necessità di garantire la continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, al fine di evitare la situazione emergenziale di blocco della gestione rifiuti, con l’adozione di una ordinanza ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006, che si configura nel caso di specie quale unico strumento idoneo a continuare regolarmente l’attività di raccolta e gestione dei rifiuti



# Regione Umbria

## Giunta Regionale

La Presidente

medesimi, attività qualificata di pubblico interesse ex art. 177, comma 2 D.Lgs. 152/2006, evitando così anche un grave rischio per la salute pubblica;

**Ritenuto** necessario, per le motivazioni sopra esposte, di derogare alle disposizioni di cui all'art.7-*quinquies*, comma 4 del D.Lgs. 36/2003, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. h), D.Lgs. 121/2020, sostituendo il riferimento della tabella 5a con la tabella 5 al fine di risolvere la situazione emergenziale sopra descritta, nonché per garantire la continuità dell'attività di gestione dei rifiuti urbani, qualificata di pubblico interesse ex art. 177 D.Lgs. 152/2006;

### ORDINA

#### Art. 1

*Oggetto dell'ordinanza – deroga all'articolo 7-quinquies del D.Lgs. 36/2003*

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 16 ter del D.Lgs. del 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che rispettano i limiti indicati nella tabella 5-bis dell'Allegato 4 del D.Lgs. 36/2003, e che, sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato 6 dello stesso decreto legislativo, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5 dell'Allegato 4.
2. I gestori delle discariche sono tenuti al rispetto di quanto disciplinato al comma 1, in deroga a quanto disciplinato dall'art. 7-quinquies, comma 4 del D.Lgs. 36/2003.

#### Art. 2

*Termini di efficacia*

1. Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia fino al 31 dicembre 2020, e la sua durata è reiterabile ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. 152/2006.

#### Art. 3


*Trasmissione dell'Ordinanza*

1. La presente ordinanza è comunicata ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs. 152/2006.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione Umbria*.

Perugia, lì 30/09/2020

Presidente Donatella Tesei



**Regione Umbria**  
**Giunta Regionale**  
La Presidente

---

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge